

*ARTICOLO III.*

Verranno prese con Decreti speciali, e pubblicate a parte le variazioni ed addizioni alle Leggi Daziarie del Regno, che si riconosceranno necessarie, sia in conseguenza della riunione, sia per rapporto dei bisogni generali del Commercio.

*ARTICOLO IV.*

La Camera di Commercio di Venezia si occuperà senza ritardo delle misure, che credesse conveniente di proporre a questo riguardo.

*ARTICOLO V.*

L'Istria, e la Dalmazia rimarranno provvisoriamente in materia di Dogane nello stato in cui trovansi.

*ARTICOLO VI.*

Il primo Maggio 1806 il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto